



**Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa**  
*Associazione Provinciale di  
Treviso*

28/9/2011

**Alla c.a. Responsabile Risorse Umane**

### **Oggetto**

### **Riforma dei tirocini formativi e di orientamento**

**Cna Provinciale Treviso**

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Il 13 agosto scorso sono entrate in vigore alcune disposizioni (art.11 del D.L. 13 agosto 2011, n.138) finalizzate a dare maggiore certezza al quadro legale di riferimento dei tirocini formativi e di orientamento, per arginare l'utilizzo distorto di tale istituto privilegiando l'apprendistato, quale strumento di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Occorre innanzitutto precisare che dal 2005 la regolamentazione dei tirocini è di esclusiva competenza delle regioni. Solo in mancanza di tali discipline si applicano l'art. 18 della L.196/07 ed il relativo regolamento d'attuazione.

Tuttavia, tali disposizioni vanno ora coordinate con le novità introdotte dal 13.08.11:

- i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi solamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio

- non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese.

Secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro attraverso la circolare n.24 del 12.09.11, le nuove disposizioni non si applicano ai tirocini "di

reinserimento/inserimento lavorativo" e ai tirocini "formativi e di orientamento" già avviati o formalmente approvati prima del 13 agosto, tranne che nel caso di proroga di quest'ultimi.

### **Tirocini formativi e di orientamento**

I tirocini formativi e di orientamento si distinguono in "non curriculari" e "curriculari":

- i "non curriculari", sono promossi al di fuori degli ambiti Universitari/scolastici e del periodo di frequentazione dello studente (es. master non universitario). A questi si applicano le limitazioni introdotte dal 13.08.11:

- possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio;

- non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese.

- i "curriculari", sono invece quelli promossi per gli studenti nel corso dei periodi di frequentazione, ai quali non si applicano le predette limitazioni.

#### **1.1) Entrata in vigore delle nuove disposizioni**

La nuova regolamentazione non riguarda i tirocini formativi e di orientamento avviati o comunque formalmente approvati prima del 13 agosto 2011, i quali potranno proseguire in base alla vecchia normativa e fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo. Le eventuali proroghe saranno invece soggette alla nuova regolamentazione.

### **Tirocini di “inserimento e reinserimento lavorativo”.**

Si tratta di tirocini finalizzati ad introdurre o reintrodurre nel mondo del lavoro una vasta categoria di soggetti tra i quali occorre tuttavia fare le seguenti distinzioni:

- disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione: con i quali è possibile instaurare tirocini, senza le limitazioni introdotte dal 13.08.11, sulla base di leggi speciali nazionali, regionali, Ministeriali, ecc.;
- altre categorie (inoccupati, disoccupati, in mobilità, ecc..) con i quali è possibile promuovere tirocini **solo nelle regioni in cui esiste una specifica regolamentazione.**

### **Controlli ispettivi**

Nel corso degli accertamenti inerenti i tirocini, gli organi di vigilanza dovranno:

- verificare la tipologia di tirocinio: formazione e orientamento o reinserimento/inserimento lavorativo;
- valutare la legittimità del tirocinio anche alla luce della normativa regionale vigente, in assenza della quale continua a trovare applicazione la legge 196/97 e relativo regolamento di attuazione.

Qualora dagli accertamenti effettuati risulti che il tirocinio di formazione e orientamento:

- attivato a decorrere dal 13 agosto, non sia in conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento;
- già in corso a tale data, non risulti conforme alla L.196/97 e al relativo regolamento, in quanto applicabile,

il personale ispettivo dovrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata con applicazione delle relative sanzioni amministrative (es. libro Unico del lavoro, prospetto di paga, dichiarazione di assunzione, ecc.) disponendo altresì il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi.

Gli ispettori dovranno inoltre diffidare il datore di lavoro a corrispondere ai lavoratori interessati il credito retributivo maturato a seguito della diversa classificazione del rapporto di lavoro a fronte dell'utilizzo abusivo o fraudolento del tirocinio, adottando la “diffida accertativa” di cui all'art.12 del D.lgs. n.124/04.